

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

91 – 92 Stagione Sportiva 2021/2022 Reclamo G.S. [REDACTED] E [REDACTED] Avverso Ammenda Di Euro 495,00 Squalifica Del Calciatore [REDACTED] Fino Al 28 Ottobre 2024 (C.U. N° 48 Del 28/4/2022)

Propone rituale reclamo il G.S. [REDACTED] in relazione all'ammenda e la squalifica del proprio calciatore e quest'ultimo in proprio avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di Pisa con le seguenti motivazioni in relazione alla squalifica: " Espulso per aver toccato sul petto l'arbitro e proferito frasi irraguardose. Alla notifica tratteneva per le spalle il DG con entrambe le mani, sferrava un pugno in pieno volto al DG facendolo indietreggiare e facendolo poi cadere a terra.

Il DG si è dovute recare all'ospedale con prognosi di 10 gg. Sanzione aggravata dal ruolo di capitano rivestito dal calciatore espulso. Sanzione ai sensi dell'art. 35 comma 5 CGS."

In relazione all'ammenda: "Ammenda di € 495 alla società [REDACTED] a titolo di responsabilità oggettiva in esecuzione all'art. 35 comma 7 CGS (C.U. n. 104/A FIGC del 17/12/14 come previsto dall'art. 16 co. 4bis CGS C.U. 256/A del 27/1/2016. Si segnala che la presente sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative previste per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal DG nell'ambito della gara in questione".

Per ragioni di economia processuale e per evidente connessione la Corte in via preliminare riunisce i procedimenti.

Entrambi i reclamanti chiedono una riduzione della squalifica ritenendola eccessiva alla luce dei fatti che, si sostiene, siano realmente accaduti.

In tal senso, pur non contestando parte dei fatti, ed in tal senso scusandosi per il comportamento del signor [REDACTED], si pone l'accento sulla "falsità" del rapporto di gara in relazione all'episodio più grave.

I reclamanti sostengono infatti che il capitano signor [REDACTED], pur avendo avuto nella circostanza un comportamento non consono e sfociato nel lieve contatto delle mani poste sulle spalle del DG, mai avrebbe colpito il medesimo DG con un pugno al volto.

In tal senso allega dichiarazioni sottoscritte da alcuni tesserati e chiede che gli stessi vengano sentiti in qualità di testimoni. Si contesta altresì che il DG abbia avuto lesioni e affermano che il medesimo non presentasse a fine gara alcun segno sul volto.

In relazione alla sanzione pecuniaria l'[REDACTED] chiede di ridurre o annullare la sanzione stessa.

Le difese venivano reiterate all'udienza del 20 maggio 2022 alla quale partecipava il legale di fiducia e il reclamante [REDACTED].

In tale udienza venivano prodotte due dichiarazioni testimoniali di due tesserati della società avversaria e reiterate anche le richieste istruttorie di cui al ricorso.

La Corte, dopo una breve riunione in Camera di Consiglio, non ammetteva le prove orali richieste, ritenendole inammissibili da un lato poiché in contrasto con la prova privilegiata rappresentata dal rapporto arbitrale e dal supplemento reso in sede di reclamo, dall'altro poiché formalmente non proposte nei termini previsti dalla norma di riferimento (art. 60 comma 2 CGS).

La CD esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, sentito il legale delle parti nonché il calciatore [REDACTED] decide di respingere il reclamo per quanto riguarda la squalifica e di accogliere quello della società per l'ammenda. Per quanto riguarda l'ammenda la Corte annulla la sanzione comminata per difetto di giurisdizione.

Infatti l'art. 35 co 7 del CGS prevede tale misura ai fini di contrasto di episodi di violenza nei confronti del DG, ma, alla luce del comunicato 104/A citato, il provvedimento sanzionatorio è di natura amministrativa, quindi di competenza degli organi federali ed emesso in esito alla definizione del procedimento giudiziario, non può essere quindi irrogato dal Giudice Sportivo.

Per quanto riguarda la squalifica, anche nel supplemento di rapporto l'Arbitro descrive i fatti in modo così preciso e carico di amarezza e commozione per gli attimi di smarrimento causati dal comportamento del calciatore, che risulta veramente difficile credere alla versione fornita dai reclamanti circa la falsità del rapporto stesso, aldilà della prova privilegiata che esso rappresenta.

Del resto i reclamanti stessi descrivono lo smarrimento e lo stato di prostrazione in cui versava il giovane arbitro, tremante a terra e non in grado di proseguire la gara.

Lo stesso [REDACTED] ammette (e l'Arbitro lo conferma) di essersi scusato per l'accaduto, allorchè il DG, seduto in panchina, appariva stordito e confuso.

E' difficile credere che un tale smarrimento e stato confusionale, ammesso anche dai reclamanti, possa essere stato causato soltanto da una vibrata protesta ed un lieve contatto delle mani sulle spalle.

Anche il rapporto del pronto soccorso dell'ospedale, seppur contestato dai reclamanti nelle sue conclusioni, attesta un "trauma cranio-facciale non commotivo e trauma distorsivo del rachide cervicale, trauma contusivo delle ginocchia" con una prognosi di 10gg.

Stante la gravità dell'episodio non pare possano rinvenirsi elementi per poter diminuire la sanzione comminata, che appare addirittura benevola laddove si consideri che il comportamento violento è stato reiterato ed ha causato conseguenze al DG, pertanto la CD conferma la squalifica, avendo preso in esame addirittura la possibilità di una reformatio in pelus.

P.Q.M.

La C.D. respinge il reclamo del signor [REDACTED] ed ordina incamerarsi la tassa relativa, accoglie parzialmente quello della società Oltreterra annullando la sanzione pecuniaria per difetto di giurisdizione ed ordina restituirsi la tassa di reclamo.

Il Segretario

Il Presidente

Giudice relatore ed Estensore

([REDACTED])

([REDACTED])

([REDACTED])

Delibera depositata in data 23/05/2022 e registrata, sotto la medesima data, al n.91 e 92.del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

7. ERRATA CORRIGE

PRECISAZIONE A C.U. N. 91 DEL 26/05/2022

SECONDA CATEGORIA PLAY OFF – ERRATA CORRIGE GIUDICE SPORTIVO

A seguito rettifica arbitrale, si precisa quanto segue:

Società CASTELL'AZZARA

ILLIANO ANDREA – KARIM KHALIL non devono intendersi in diffida (I infr.) in quanto non ammoniti.

Società SAN QUIRICO 1969

GIACONE OLIVER – MANETTI LUCA non devono intendersi in diffida (I infr.) in quanto non ammoniti.

8. ALLEGATI

Nessuna comunicazione.